

# SP

SISTEMA  
PENALE

FASCICOLO

12/2022

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Giulia Mentasti, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2022, p. 5 ss.

## L'ERRORE GIUDIZIARIO TRA RIPARAZIONE E RISARCIMENTO: LE RICADUTE SULLO STATO

di Diletta Perugia

*L'errore giudiziario nel processo penale italiano rappresenta un evidente aggravio degli oneri finanziari posti a carico dello Stato che, ogni anno, è chiamato a sostenere un notevole dispendio economico per l'errata amministrazione della giustizia. Tale errore può essere determinato anche dagli organi deputati al compimento delle indagini preliminari i cui "sbagli", commessi nella gestione della raccolta dei mezzi di prova, e nella valutazione di questi ultimi, possono avere risvolti dannosi per l'imputato, per la vittima e per l'intera collettività. Sicché, un approccio realistico all'analisi del fenomeno dell'errore giudiziario deve prendere le mosse da quella che, a ben riflettere, può costituirne, spesso, la primordiale fonte genetica: vale a dire, l'errore investigativo. Occorre, perciò, conoscere ed agire sulle sue cause per evitare che esso si formi e penetri all'interno dell'accertamento penale onde arrivare, poi, al rimedio della riparazione, del risarcimento o di entrambe le azioni qualora il danneggiato scelga di rivalersi civilmente sul magistrato che sia stato causa o concausa del danno. Tale momento di prevenzione e di correzione dell'errore non sarebbe idoneo a soddisfare le istanze di garanzia sottese all'idea di giusto processo se ad esso non si accompagnasse, per l'appunto, l'ulteriore momento della riparazione dei pregiudizi derivati dall'ingiustizia della detenzione o della condanna. A tal proposito, l'istituto previsto dall'art. 643 c.p.p è preordinato ad attenuare le conseguenze dell'errore giudiziario attraverso la corresponsione di un indennizzo di natura pecuniaria alla persona condannata che è stata prosciolta in sede di revisione. Un aspetto interessante dal punto di vista dell'aggravio economico per lo Stato in seguito all'accertamento dell'errore giudiziario attiene al rapporto intercorrente tra l'azione riparatoria e l'azione risarcitoria qualora l'ingiusta condanna dell'imputato derivi da falsità in atti o in giudizio, o da un altro fatto previsto dalla legge come reato, di cui sia autore il giudice o un terzo. Il confronto tra tali provvedimenti, condotto al fine di individuare i criteri di volta in volta adottati in sede di liquidazione della riparazione, ha messo in luce l'assenza di parametri univoci di calcolo. Non si può far a meno, pertanto, di auspicare un intervento legislativo in una materia come quella della riparazione al fine di superare la disomogeneità dei criteri utilizzati in tema di equa riparazione, introducendo parametri ad hoc cui conformarsi in tutto il territorio nazionale in ragione della totale assenza, sia nel codice di rito sia nella normativa speciale, di specifiche norme di coordinamento tra i due istituti sopra richiamati.*

*L'auspicato intervento legislativo sollecitato anche dalla Corte dei Conti è diretto, pertanto, a scongiurare il concreto rischio di un notevole aggravio a carico della finanza pubblica, discendente dal possibile cumulo tra azione riparatoria e risarcitoria.*

SOMMARIO: 1. I costi dell'errata amministrazione della giustizia. – 2. Uno sguardo particolare all'errore in fase di indagine. – 3. Natura e fondamento della pretesa risarcitoria in caso di errore giudiziario. – 4. Il rapporto tra l'azione riparatoria e l'azione risarcitoria. – 5. Un'armonizzazione di criteri ripristinatori.

## 1. I costi dell'errata amministrazione della giustizia.

Quanto il peso dell'errore nel processo penale italiano sia divenuto considerevole al giorno d'oggi lo si comprende dai dati raccolti dal Ministero della Giustizia e dalla Corte dei Conti in tema, da un lato, di provvedimenti giurisdizionali che hanno accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione o errore giudiziario e, dall'altro lato, di aggravio degli oneri finanziari a carico dello Stato.

Da quest'ultimo punto di vista non può, infatti, sottacersi il notevole dispendio economico che lo Stato è chiamato a sostenere ogni anno per l'errata amministrazione della giustizia. A tal fine, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, istituita presso la Corte dei Conti, ha avviato un'indagine ricognitiva in ordine agli oneri sostenuti negli ultimi anni dalla finanza pubblica a titolo sia di riparazione, sia di risarcimento per la responsabilità civile dei magistrati. Il risultato ottenuto ha confermato che, di recente, le spese sostenute a tal fine dalla finanza pubblica hanno progressivamente superato i 40 milioni annui. In particolare, secondo quanto precisato nella relazione della Corte dei Conti<sup>1</sup>, le somme erogate – tra il 2017 ed il 2019 – a titolo di equa riparazione per detenzioni ingiuste ed errori giudiziari sono notevolmente aumentate (da 38.287.339,83 euro a 48.799.858,00 euro) per poi decrescere leggermente nel 2020 (43.920.318,91 euro).

Tali dati descrivono, senza dubbio, un evidente aggravio economico statale dovuto all'ingiusta detenzione e all'errore giudiziario, e sono il sintomo di una cattiva amministrazione della giustizia che provoca inevitabili ripercussioni sulla società oltre che sul singolo individuo sottoposto al processo penale.

Nel primo caso, l'erronea restrizione della libertà personale o l'errata condanna dell'imputato delinea «il rovescio oscuro del fenomeno processuale, la bancarotta dell'accertamento, la radicale eterogenesi delle finalità assegnate alle nostre aule di giustizia»<sup>2</sup>. Nel secondo caso, invece, vi è un vero e proprio costo

---

<sup>1</sup> Si tratta della Relazione della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari, Deliberazione 16 settembre 2021, n. 15/2021/G.

<sup>2</sup> Così L. LUPÁRIA, *Cultura della prova ed errore giudiziario: il processo penale in discussione*, in *Errori giudiziari e background processuale*, a cura di L. Lupária, L. Marafioti, G. Paolozzi, Torino, 2017, XI; al tempo stesso l'A., riportando le parole di F. CARRARA, *Programma del Corso di Diritto Criminale*, vol. I, VIII ed., Firenze, 1897, p. 17, sostiene che «la possibile condanna dell'innocente rappresenta ... un cruciale pungolo per il progressivo miglioramento degli istituti processuali e del diritto probatorio, idealmente plasmati, per dirla con Carrara, quali strumenti atti ad evitare "agli onesti" di "cader vittima di errori giudiziari"».

umano rappresentato dalla sofferenza patita dal singolo individuo sottoposto ingiustamente ad un processo o detenuto in custodia cautelare<sup>3</sup>.

Ed è qui, con riferimento all'errore giudiziario, che più di tutto entra in gioco l'operato del magistrato in ordine all'esercizio delle proprie funzioni per contemperare «le opposte esigenze che da sempre si contendono il campo in questa materia: da un lato, assicurare adeguata tutela ai singoli cittadini pregiudicati da un cattivo esercizio del potere giudiziario; dall'altro lato, garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ponendo coloro che esercitano funzioni giurisdizionali al riparo da azioni ritorsive in grado di influenzarne la capacità decisionale»<sup>4</sup>.

Nella prospettiva che in questa sede rileva maggiormente, l'attenzione ricade sulle problematiche sottese all'agire dell'autorità giudiziaria chiamata a rispondere «del proprio colposo erroneo convincimento in relazione al singolo *casus decidum*»<sup>5</sup>.

## 2. Uno sguardo particolare all'errore in fase di indagine.

L'espressione "errore giudiziario" è genericamente impiegata «per indicare gli errori di giudizio nei quali si incorre nel corso della vicenda processuale o, comunque, gli errori di fatto o di diritto che hanno ricadute sull'oggetto dell'accertamento»<sup>6</sup> penale portando ad una decisione diversa da quella che si sarebbe raggiunta se l'errore non fosse stato commesso.

Non necessariamente, però, deve trattarsi di un *error in iudicando* commesso dal giudice nella fase processuale<sup>7</sup> ben potendo venire ad esistenza un *error in procedendo* che determina l'erronea percezione o ricezione del singolo dato procedimentale.

Tale tipo di errore può essere determinato dagli organi deputati al compimento delle indagini preliminari, quali la polizia giudiziaria e il pubblico ministero, i cui "sbagli" commessi nella gestione della raccolta dei mezzi di prova, e nella valutazione di questi ultimi, possono avere risvolti dannosi per l'imputato, per la vittima e per l'intera collettività. L'errore commesso sulla scena del crimine presenta alcune peculiarità che lo rendono spesso invisibile agli occhi dei protagonisti del processo, «vuoi perché appartiene ad un momento di esclusivo appannaggio degli organi investigativi, privo altresì di regole operative che ne riducono il margine di rischio; vuoi

<sup>3</sup> Su questo punto cfr. S. PIERGIOVANNI, [I costi dell'amministrazione dell'"ingiustizia": la relazione della Corte dei conti in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari](#), in questa Rivista, 24 novembre 2021.

<sup>4</sup> In tal senso A. BUZZELLI, *Erronea valutazione del fatto e della prova. La responsabilità del magistrato per le ipotesi di wrongful conviction*, in *Errori giudiziari e background processuale*, p. 172.

<sup>5</sup> Così A. BUZZELLI, *Erronea valutazione del fatto e della prova. La responsabilità del magistrato per le ipotesi di wrongful conviction*, cit., p. 174.

<sup>6</sup> P. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, Padova, 2011, p. 3.

<sup>7</sup> Per un più ampio approfondimento tra *error in procedendo* ed *error in iudicando* cfr. C. IASEVOLI, *L'errore giudiziario tra negligenza inescusabile e colpa grave degli inquirenti*, in *L'errore giudiziario*, a cura di L. Lupária Donati, Milano, 2021, p. 295.

perché lontano temporalmente da forme di controllo giudiziario; vuoi, ancora, perché orfano di rimedi esclusivi»<sup>8</sup>.

In tale contesto, dunque, occorre segnalare che la ricostruzione investigativa offre, più degli altri momenti processuali, maggiori margini di errore in quanto rappresenta il primo tentativo (in ordine cronologico nel procedimento penale) «di rielaborazione di un evento naturalistico del quale non si è avuto conoscenza diretta»<sup>9</sup>.

Sicché, un approccio realistico all'analisi del fenomeno dell'errore giudiziario<sup>10</sup> deve prendere le mosse da quella che, a ben riflettere, può costituirne, spesso, la primordiale fonte genetica: vale a dire, l'errore investigativo<sup>11</sup>.

Motivo per cui bisogna conoscere ed agire sulle sue cause per evitare che esso si formi e penetri all'interno dell'accertamento penale onde arrivare, poi, al rimedio della riparazione, del risarcimento o di entrambe le azioni qualora il danneggiato scelga di rivalersi civilmente sul magistrato che sia stato causa o concausa del danno.

Diversi possono essere gli esempi riconducibili all'errore in fase di indagini.

Si pensi, al riguardo, all'ipotesi in cui un soggetto che venga arrestato in flagranza di reato a causa di una erronea identificazione della persona colta nell'atto di commettere il reato o sorpresa con cose o tracce dalle quali appaia evidente la partecipazione all'evento criminoso (art. 382 c.p.p.). In questo caso, generalmente,

<sup>8</sup> D. CUROTTI – L. SARAVO, *L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine. L'errore inevitabile e le tecniche dello scienziato, del giurista, del legislatore*, in *Arch. pen.*, 2011, n. 3, p. 2.

<sup>9</sup> D. CUROTTI – L. SARAVO, *L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine. L'errore inevitabile e le tecniche dello scienziato, del giurista, del legislatore*, cit., p. 2.

<sup>10</sup> Molteplici sono le definizioni dell'errore giudiziario; dall'errore all'errore di fatto o di diritto che comporta ricadute sull'accertamento del reato. L'errore giudiziario, insomma, da cui deriva un esito decisivo ingiusto, secondo P. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, cit., p. 4, «è sia l'assoluzione del colpevole, che la condanna di un innocente». Sulla definizione di errore giudiziario cfr., sempre, P. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, cit., p. 4, secondo l'A. «errore giudiziario è sia l'*error in iudicando*, nella sua duplice accezione di errore nell'accertamento dei fatti e di errore nella sussunzione del fatto alla norma, sempre e nella misura in cui l'errore abbia determinato la mancata corrispondenza tra la decisione espressa e quella che sarebbe stata, invece, la decisione giusta». V., inoltre, C. CARINI, voce *Errore e rimedi*, in *Dig. disc. pen.*, IV Agg., 2008, p. 269; D. CURTOTTI NAPPI-L. SARAVO, *L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine. L'errore inevitabile e le colpe dello scienziato, del giurista, del legislatore*, cit., p. 1; F. IMPOSIMATO, *L'errore giudiziario*, Milano, 2009, p. 47, secondo cui «l'errore giudiziario è ogni realizzazione di un *vulnus* alla giustizia, intesa, come potere dovere dello Stato di punire i colpevoli ed assolvere gli innocenti».

Nell'ottica di una più ampia garanzia della tutela giudiziaria, l'art. 24, comma 4, Cost. stabilisce che «la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari» e, per tale via, riconosce la riparazione dell'errore giudiziario affinché il processo sia sempre preordinato all'emissione di un provvedimento giusto. Sul punto, v. P.G. NACCI, *Errore giudiziario (riparazione dell')*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1993, p. 1, secondo il quale «argomentando così dalla collocazione dell'ultimo comma nel contesto di un articolo che ha riguardo all'azione giudiziaria promossa da chi si ritenga leso in un suo diritto soggettivo o interesse legittimo, deve dedursi che anche la riparazione degli errori giudiziari costituisce uno strumento processuale tendente a realizzare la finalità di accertare l'esistenza della situazione giuridica soggettiva e la sua violazione, con conseguente reintegrazione dell'ordine giuridico turbato».

<sup>11</sup> Per un maggiore approfondimento sull'errore in fase di indagini preliminari, volendo, cfr. D. PERUGIA, *Prevenzione dell'errore e indagini preliminari*, in *Errori giudiziari e background processuale*, cit., p. 26.

l'errore è subito rimediato dal pubblico ministero che, con decreto motivato ai sensi dell'art. 389 c.p.p., dispone la rimessione in libertà dell'arrestato.

Ciò significa, insomma, che l'esistenza di un errore "innocuo" rispetto alle sorti del processo è logicamente concepibile proprio in virtù della conformazione stessa del sistema processuale penale, il quale prevede rimedi astrattamente idonei ad impedire di giungere ad una sentenza definitiva viziata.

In altri termini, è la stessa dinamica del processo a fornire gli strumenti necessari ad attivare, dall'interno dello stesso, meccanismi di correzione tali da evitare, se correttamente utilizzati dai soggetti processuali interessati, esiti "nefasti" del procedimento.

Basti porre mente, anzitutto, ai meccanismi previsti dall'art. 415-bis c.p.p.<sup>12</sup>, mediante i quali la persona sottoposta alle indagini per un addebito preliminare, fondato su un errore investigativo, può dimostrare la sua estraneità ai fatti ad essa contestati, presentando memorie e documenti, ovvero depositando documentazione relativa alle indagini difensive nonché, infine, rendendo dichiarazioni spontanee o richiedendo interrogatorio<sup>13</sup>.

Dal diverso angolo visuale del pubblico ministero, il riconoscimento dell'errore investigativo prima dell'esercizio dell'azione penale può indurre lo stesso organo dell'accusa a richiedere l'archiviazione al fine di evitare un procedimento inutile. In prospettiva speculare, invece, qualora sia la stessa richiesta di archiviazione a costituire una potenziale causa di errore, l'art. 409 c.p.p. attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di indicare al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria ulteriori indagini da compiere.

Sempre con riferimento ai possibili interventi "risolutivi" endoprocessuali si pensi, inoltre, al controllo effettuato dal giudice dell'udienza preliminare sugli elementi di prova raccolti durante la fase dell'indagine o all'istituto delle contestazioni nel corso dell'esame incrociato che, smentendo le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone o dalla parte, può rappresentare un efficace rimedio avverso dichiarazioni non veritiere o, comunque, non del tutto genuine<sup>14</sup>. Senza dimenticare, ovviamente, il fondamentale presidio costituito dai mezzi di impugnazione ordinaria che, prima di giungere alla sentenza irrevocabile, consentono di porre rimedio ad un provvedimento giurisdizionale fondato sull'errore commesso in fase d'indagine.

---

<sup>12</sup> Con il ricorso agli strumenti difensivi di cui all'art. 415-bis c.p.p. viene, pertanto, garantito il contraddittorio fra le parti fino a quel momento circoscritto a casi eccezionali e tassativi o, addirittura, mancante con il risultato di poter rimediare all'errore e indurre, così, il pubblico ministero ad arrestare l'azione penale.

<sup>13</sup> Se l'indagato chiede di essere interrogato, il pubblico ministero deve procedere. Analogamente, quando il pubblico ministero dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo e i nuovi atti di indagine del pubblico ministero sono utilizzabili ancorché sia decorso il termine stabilito per l'esercizio dell'azione penale.

<sup>14</sup> Osserva, in particolare, F. IMPOSIMATO, *L'errore giudiziario*, cit., p. 227, che «il germe dell'errore è nelle percezioni sbagliate del testimone oculare o del testimone indiretto o di colui che riporta voci incontrollate».

Sebbene il sistema processuale preveda, per sua stessa natura, numerosi meccanismi correttivi non va, però, sottovalutata l'efficacia deterministica dell'errore investigativo sui successivi sviluppi del processo.

Non ci vuole molto senso pratico, infatti, per rendersi conto che l'esistenza di appositi strumenti processuali di "auto-tutela" può risultare inidonea in ogni caso a porre rimedio all'errore commesso in ambito investigativo.

Anzi. Già la corretta individuazione della "svista" commessa durante l'attività di indagine può rivelarsi operazione tutt'altro che agevole, con conseguente complicazione dell'utilizzo proficuo degli istituti preventivi previsti dal codice di rito. Un inconveniente, quest'ultimo, che, spinto alle estreme conseguenze, può risolversi nella pronuncia di una sentenza irrevocabile viziata, generando, così, un errore giudiziario in senso proprio. Senza contare, del resto, che la "svista" investigativa determina pure un aggravio procedimentale in termini di economia processuale con il compimento di attività inutile, in quanto destinata ad essere sanzionata con la nullità o l'inutilizzabilità.

Diviene, pertanto, fondamentale che i protagonisti del processo si adoperino per riconoscere l'errore commesso in fase d'indagine, in modo tale da attivare immediatamente i rimedi processuali predisposti all'uopo dal codice di procedura penale.

Di qui l'importanza di un'analisi volta ad individuare i singoli momenti – nell'ambito delle indagini preliminari – nei quali può annidarsi l'errore investigativo<sup>15</sup>, anche al fine di verificare se e in quale misura l'eventuale propagazione dello stesso oltre i confini circoscritti alla fase prodromica possa poi influire negativamente sull'ulteriore svolgimento del processo.

L'errore rischia di dipendere da un vero e proprio sbaglio di percezione da parte del magistrato della pubblica accusa che «sovente, è a monte di comportamenti omissivi o non tempestivi degli [stessi] inquirenti»<sup>16</sup>. Il contesto investigativo è, tra l'altro, reso, spesso, complesso «per le interferenze con l'autonomia e la discrezionalità dell'organo dell'accusa nelle scelte investigative»<sup>17</sup>.

In tale ottica, appare opportuno esaminare, dapprima le attività realizzate direttamente dal titolare delle indagini, poi, quelle poste in essere mediante delega alla polizia giudiziaria.

Com'è noto, nella prima ipotesi considerata, il pubblico ministero compie, in qualità di *dominus* delle indagini, ogni attività utile ad orientare le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, con la possibilità di avvalersi dell'ausilio del corpo di polizia giudiziaria in caso di particolare complessità dell'attività

---

<sup>15</sup> V. D. CURTOTTI NAPPI – L. SARAVO, *L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine: l'errore inevitabile e le colpe dello scienziato, del giurista, del legislatore*, cit., p. 16, secondo cui «è nella struttura antagonista del processo, nel rispetto delle garanzie minime del giusto processo, nell'essenza epistemologica del contraddittorio che il sistema trova gli strumenti per prevenire e correggere gli errori o renderli perlomeno "tollerabili" quando inevitabili».

<sup>16</sup> Così C. IASEVOLI, *L'errore giudiziario tra negligenza inescusabile e colpa grave degli inquirenti*, cit., p. 318.

<sup>17</sup> Ancora cfr. C. IASEVOLI, *L'errore giudiziario tra negligenza inescusabile e colpa grave degli inquirenti*, cit., p. 320.



finalizzata ad assicurare le fonti di prova necessarie per accertare il fatto di reato ed individuarne l'autore<sup>18</sup>.

Con riferimento alla seconda ipotesi messa in evidenza, ossia quella in cui la polizia giudiziaria agisce di propria iniziativa e svolge attività d'urgenza per la raccolta degli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole, occorre sottolineare che si tratta di adempimenti anche piuttosto significativi nell'ottica di isolare le cause primitive dell'errore investigativo. L'attività di polizia può finire, infatti, per indirizzare le scelte della pubblica accusa verso l'esercizio dell'azione penale, ovvero in favore di riti alternativi o, addirittura, verso l'adozione di misure cautelari<sup>19</sup> nei confronti dell'indagato.

A rendere bene l'idea del peso specifico che caratterizza l'attività di indagine degli ufficiali di polizia in termini di concreta realizzazione di errori suscettibili di condurre ad epiloghi investigativi fallimentari è senz'altro il fenomeno che gli americani chiamano *tunnel vision*<sup>20</sup>.

In questa specifica ipotesi patologica, può accadere che la polizia, nell'esercizio dei propri ordinari compiti di vigilanza, controllo e repressione, si indirizzi verso una sola pista investigativa, trascurando del tutto informazioni ed elementi di prova potenzialmente utili ad individuare altri autori del reato. Con conseguente estromissione, *in nuce*, di ulteriori, plausibili letture della singola vicenda oggetto di investigazione.

Analoghe considerazioni possono svolgersi, altresì, in ordine all'attività investigativa posta in essere dalla polizia in momenti antecedenti all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro. Non fosse altro perché siffatti accertamenti pre-procedimentali<sup>21</sup>, compiuti in modo informale e senza alcun obbligo di documentazione, pure possono indurre il pubblico ministero in errore quanto ad una corretta lettura della potenziale *notitia criminis* e, dunque, all'effettivo avvio delle indagini<sup>22</sup>.

Orbene, per entrambe le tipologie di indagine, sia quelle portate avanti su impulso del pubblico ministero, sia quelle condotte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, molteplici appaiono le *défaillances* procedurali che possono derivare dalla conduzione di piste investigative inopportune ovvero dalla valutazione erronea degli elementi raccolti sul luogo del delitto<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> Già l'art. 109 Cost. prevede che l'autorità giudiziaria disponga, direttamente, della polizia giudiziaria.

<sup>19</sup> V. A. CHELO, *Le prime indagini sulla scena del crimine*, Padova, 2014, p. XI.

<sup>20</sup> Per un approfondimento sulla tematica del *tunnel vision* si rinvia a M. GODSEY, *The human factor in wrongful convictions across national borders*, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Understanding wrongful conviction*, 2015, Padova, p. 30; D.K. ROSSMO, *Criminal investigative failures*, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton London New York, 2009, p. 71.

<sup>21</sup> La definizione è di G. FUMO, Art. 330, in M. Chiavario (coord. da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. IV., Torino, 1990, p. 48.

<sup>22</sup> Sul punto si veda L. LUPÁRIA, *Attività d'indagine a iniziativa della polizia giudiziaria*, in G. GARUTI (a cura di), *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, t. 3, 2008, Milano, p. 172; A. MARANDOLA, *Notizia di reato e indagini preliminari*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3459; EAD., *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Padova, 2001, p. 89.

<sup>23</sup> Basti considerare, a titolo meramente esemplificativo, da un lato, la possibilità di cadere in errore qualora venga raccolta una confessione, considerata "prova regina", la quale, in un momento successivo venga,

### 3. Natura e fondamento della pretesa risarcitoria in caso di errore giudiziario.

Tale momento di prevenzione<sup>24</sup> e di correzione dell'errore non sarebbe idoneo a soddisfare le istanze di garanzia sottese all'idea di giusto processo se ad esso non si accompagnasse, per l'appunto, l'ulteriore momento della riparazione dei pregiudizi derivati dall'ingiustizia della detenzione o della condanna. Forte è il rischio che anche l'errore determinato all'inizio del procedimento in fase di indagini preliminari, e non corretto, possa determinare una condanna ingiusta per l'imputato.

A tal proposito, nel codice di rito penale, l'istituto previsto dall'art. 643 c.p.p., espressione del principio di cui all'art. 24, comma 4 Cost.<sup>25</sup>, è preordinato ad attenuare le conseguenze dell'errore giudiziario attraverso la corresponsione di un indennizzo di natura pecuniaria alla persona condannata che è stata prosciolta in sede di revisione, sulla base del presupposto oggettivo rappresentato dall'accertamento dell'errore, indipendentemente dalla responsabilità del giudice<sup>26</sup>.

Come vero e proprio diritto soggettivo<sup>27</sup>, nella prospettiva costituzionale, la riparazione dell'errore giudiziario ha una finalità di tipo solidaristico in quanto lo Stato, su cui ricade il rischio dell'attività giurisdizionale, deve compensare i danni materiali, ma anche corrispondere utilità che valgono in qualche modo a ricompensare la vittima

tuttavia, ritrattata, rivelandosi, quindi, falsa o errata; da un altro lato, al caso in cui vengano trascurati indizi che presentano una rilevanza probatoria non indifferente rispetto al fatto da provare; ovvero, infine, all'ipotesi, altrettanto fuorviante, in cui non si proceda al sequestro di cose che, successivamente, potrebbero andare disperse.

<sup>24</sup> Secondo P. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, cit., p. 34 la prevenzione dell'errore riguarda non solo la protezione del soggetto all'interno del processo ma attiene alla garanzia della collettività dall'arbitrio del potere punitivo.

<sup>25</sup> In base all'art. 24, comma 4 Cost. «la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari»; sul concetto di "riparazione" dell'errore v., tra tutti, E. TURCO, *L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione*, Milano, 2007, p. 2; V. CAVALLARI, *La riparazione degli errori giudiziari secondo l'art. 24, ultimo comma, della Costituzione*, in *Giust. pen.*, 1954, I, p. 276; E. GIANTURCO, *Delle responsabilità dello Stato verso le vittime degli errori giudiziari*, Milano, 1965, p. 739. A livello normativo sovranazionale sia l'art. 14, par. 6, Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia l'art. 3 Protocollo n. 7 relativo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali attribuiscono al soggetto, nei cui confronti venga annullata una sentenza di condanna definitiva o venga accordata la grazia poiché nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, il diritto ad essere indennizzato conformemente alla legge o agli usi in vigore nello stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputato allo stesso.

<sup>26</sup> Sul punto v. A. BUZZELLI, *Erronea valutazione del fatto e della prova. La responsabilità del magistrato per le ipotesi di wrongful conviction*, cit., p. 171, Solo nel caso di responsabilità del giudice l'interessato può scegliere la via della riparazione o del risarcimento del danno fondata sulla responsabilità dello stesso organo giudicante.

<sup>27</sup> Cfr. P. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, cit., p. 249; su quest'ultimo punto, secondo l'A. «si è, così, pervenuti ad inquadrare in chiave di diritto soggettivo pubblico la situazione giuridica della vittima dell'errore giudiziario, la quale condivide la medesima natura dei diritti di azione e di difesa contemplati dai primi tre commi dell'art. 24 Cost.».

della sofferenza morale prodotta dall'errore giudiziario con la fondamentale finalità di consentire un reinserimento nella società in condizioni di tranquillità e di sufficienza per sé e per la sua famiglia<sup>28</sup>. Il giudice della riparazione è, dunque, chiamato a valutare globalmente, in via equitativa, i pregiudizi lamentati dal ricorrente attraverso parametri razionali e trasparenti o a quantificare le singole voci di danno mediante criteri risarcitori<sup>29</sup>.

E proprio in ordine a tale schema di riparazione, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «il procedimento di riparazione dell'errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria, pertanto il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all'interruzione dell'attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita»<sup>30</sup>.

Come è intuibile dall'analisi dell'art. 643 c.p.p., il requisito essenziale affinché sorga il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario è rappresentato dal perfezionamento del giudicato e, in particolare, dal proscioglimento del condannato a seguito di giudizio di revisione dopo una sentenza di condanna, di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. In quest'ottica, assume, pertanto, rilievo sia la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., quale che sia la formula adottata, sia la sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi degli artt. 529 e 531 c.p.p.<sup>31</sup>. Deve, invece, escludersi, sempre ai sensi dell'art. 643, comma 1 c.p.p., la riparazione «nei casi di revisione europea che si siano conclusi non con un proscioglimento, ma con una condanna a pena più mite»<sup>32</sup>.

Ma vi è di più. La tassatività letterale dell'art. 643 c.p.p. sulle modalità di accesso alla procedura di riparazione dell'errore giudiziario, che prevede come presupposto il solo proscioglimento in sede di revisione, induce, inoltre, ad escludere l'applicazione analogica della riparazione ad altre ipotesi di correzione dell'errore giudiziario previste dal codice di rito<sup>33</sup>. Si pensi, ad esempio, all'accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p.: la condizione dell'imputato prosciolto è

<sup>28</sup> A. SCALFATI, *Rapporti tra l'autonomia della pretesa risarcitoria ed entità della prestazione per le vittime di un errore giudiziario*, in *Giur. it.*, 1996, II, p. 367; M. G. COPPETTA, *La riparazione per ingiusta detenzione*, Padova, 1993, p. 297; F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Milano, 2012, p. 552, nonché, A. GENTILE, *La riparazione dell'errore giudiziario*, in *Errori giudiziari e background processuale*, cit., p. 158.

<sup>29</sup> Cfr. P. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, cit., p. 292; qualora il giudice proceda al risarcimento «deve procedere con il rispetto delle regole civilistiche; non può, cioè, riconoscere la riparazione per danni che non siano da esse ritenuti risarcibili, ferma restando la possibilità di applicare criteri applicativi per la liquidazione di un danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, secondo il combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 comma 1 c.c.».

<sup>30</sup> Cass., sez. IV, 4.4.2018, n. 25886, RV 273403; si veda anche Cass., sez. IV, 25.11.2003, n. 2050, RV 227672.

<sup>31</sup> L. SCOMPARIN, *Riparazione dell'errore giudiziario*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, p. 322; A. MONTALDI, *Art. 643*, in M. Chiavario (coord. da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 388.

<sup>32</sup> Così M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, in *L'errore giudiziario*, cit., p. 728. Infine, non vi è alcun dubbio che l'istituto non trovi applicazione nell'ipotesi di sentenza relativa alla responsabilità degli enti in quanto l'art. 73 del d.lgs. 8.6.2001, n. 231 esclude espressamente l'applicazione degli artt. 643-647.

<sup>33</sup> In tal senso M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 727.

sostanzialmente analoga a quella del soggetto prosciolti a seguito di revisione. Anche in questo caso, l'interessato ha subito danni in conseguenza dell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, sostituita, poi, con una pronuncia liberatoria a seguito del ricorso straordinario<sup>34</sup> ma, proprio vista la rigidità letterale dell'art. 643 c.p.p., non ogni errore, accertato e corretto, di fatto, può dar luogo alla riparazione.

Allo stesso modo, «l'art. 643 c.p.p. non include la disciplina dell'art. 587 c.p.p. che estende all'imputato non impugnante le conseguenze favorevoli della pronuncia seguita all'impugnazione proposta, per motivi non esclusivamente personali, dal coimputato»<sup>35</sup>.

Sempre in tema di limiti oggettivi alla richiesta di riparazione dell'errore giudiziario, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina *de qua* non può essere estesa all'ingiusta detenzione determinata da ritardi nell'applicazione di un provvedimento di indulto «posto che, in tale ipotesi, non sussiste il requisito del proscioglimento nel merito dall'accusa ... Tale caso non può essere sussunto ... nell'istituto della riparazione dell'errore giudiziario, presupposto del quale è la pronuncia di sentenza (di revisione) che accerti la insussistenza della pretesa punitiva nei confronti del condannato. Per le stesse sopra esposte ragioni, neppure a questo istituto può farsi ricorso in via d'analogia per regolare il caso in considerazione»<sup>36</sup>.

Altrettanto rilevante per la procedura da ingiusta riparazione, di cui all'art. 643 c.p.p., è il limite soggettivo consistente nella circostanza per cui il condannato abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario; in altri termini, «la preclusione [prevista dal codice di rito] esprime il generale principio secondo il quale soggetto passivo di un pregiudizio è soltanto chi non abbia contribuito a determinarlo ovvero non abbia potuto evitarlo»<sup>37</sup>. La *ratio* della norma da ultimo richiamata risponde, dunque, alla necessità di impedire «possibili abusi da parte di soggetti che, pur di ottenere un vantaggio economico, accetterebbero limitazioni ingiuste della libertà personale»<sup>38</sup>.

Più nello specifico, con riferimento alla condotta dolosa e colposa l'interpretazione delle due tipologie di condotte «rischia di paralizzare l'operatività dell'istituto»<sup>39</sup>.

Coerente con il carattere pubblicistico dell'istituto di cui all'art. 643 c.p.p., il dolo e la colpa dovrebbero essere interpretati secondo i classici canoni del diritto penale in relazione ai quali il dolo sussiste qualora l'interessato abbia posto in essere un comportamento consapevolmente preordinato all'evento voluto e la colpa esiste in caso di violazione di regole cautelari.

Al contrario, invece, la giurisprudenza ha prediletto un'interpretazione di stampo civilistico ampliando, così, notevolmente i concetti di dolo e di colpa.

---

<sup>34</sup> Sul punto M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 728.

<sup>35</sup> Così M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 727.

<sup>36</sup> Cass., sez. IV, 27.11.1992, n. 1367, RV 193221.

<sup>37</sup> Così, M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 732.

<sup>38</sup> In tal senso, M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 732.

<sup>39</sup> M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 733.

Con riferimento al dolo, la Corte di cassazione fa riferimento alla volontarietà del comportamento, a prescindere dalla previsione dell'evento conseguente allo stesso<sup>40</sup>; nello specifico la giurisprudenza di legittimità reputa rilevante «non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei termini fattuali», ma anche quella cosciente e volontaria che, valutata col parametro *dell'id quod plerumque accidit*, abbia deliberatamente sviato il corretto esercizio del potere cautelare creando «una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della collettività ragionevolmente ritenuta in pericolo»<sup>41</sup>.

Quanto, invece, al profilo specifico della colpa grave, la Corte Suprema ritiene quest'ultima sussistente qualora l'imputato abbia «tenuto nel corso del processo una condotta caratterizzata da incuria o indifferenza, senza fornire tempestivamente all'autorità giudiziaria elementi a sua disposizione utili per evitare l'errore»<sup>42</sup>; è il caso, ad esempio, «di chi ha apprestato una difesa inerte o malaccorta; [e]... si è rilevato come la sussistenza della causa ostativa possa discendere anche dalla inattività della difesa tecnica»<sup>43</sup>.

La colpa grave è, pertanto, ostativa al diritto alla riparazione quando, da sola, abbia dato causa all'errore e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti come, al contrario, è invece sufficiente ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione<sup>44</sup>. In quest'ultimo senso, l'imperfetta simmetria dell'interpretazione della colpa grave quale limite all'errore giudiziario e alla riparazione per l'ingiusta detenzione viene spiegata nel differente peso specifico ad essa attribuibile ai fini dell'accertamento giudiziale: completo nel caso della revisione, provvisorio ed incidentale nel caso della riparazione per ingiusta detenzione. Ciò, di fatto, giustificerebbe il maggior favore accordato all'istituto operante *in executivis*<sup>45</sup>.

All'accertamento dell'errore segue, di riflesso, la riparazione e, di qui, due sono le forme individuate dall'art. 643, comma 2 c.p.p.: da un lato, la corresponsione di una somma di denaro nei confronti dell'interessato e, dall'altro, la costituzione di una rendita vitalizia, nonché, l'ospitalità dell'avente diritto in un Istituto a spese dello Stato.

In tale contesto, i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali è possibile commisurare il *quantum* della riparazione, corrispondono alla «durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento» e alle «conseguenze personali o

<sup>40</sup> Così ha ritenuto la Corte di cassazione nelle seguenti pronunce: Cass., sez. IV, 27.11.1992, n. 1366, RV 193220; Cass., sez. IV, 31.1.1994, n. 128, RV 197956.

<sup>41</sup> Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 43, RV 203637.

<sup>42</sup> Cass., sez. III, 12.2.2009, n. 15725, RV 243251 e Cass., sez. IV, 24.9.1998, n. 2569, RV 213141. In questi casi la Corte di cassazione ha ravvisato la colpa grave per non avere l'interessato sottoposto, ai giudici dei vari gradi del processo, gli argomenti difensivi poi risultati idonei a determinare la sua assoluzione nel giudizio di revisione.

<sup>43</sup> Così M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 735.

<sup>44</sup> In tal senso si sono espresse dottrina e giurisprudenza; v. A. MONTALDI, *Art. 643*, cit., p. 390; A. SCALFATI, *Rapporti tra l'autonomia della pretesa risarcitoria ed entità della prestazione per le vittime di un errore giudiziario*, cit., p. 369; Cass., sez. III, 17.5.2016, n. 48321, RV 268494.

<sup>45</sup> In questo senso L. SCOMPARIN, *Riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 322.

familiari derivanti dalla condanna», ivi comprese «le sofferenze morali e psicologiche derivate dalla detenzione»<sup>46</sup>.

Nel primo caso, il riferimento alla durata dell'espiazione della pena ricomprende qualunque tipo di pena restrittiva che abbia una durata nel tempo; in quest'ultimo ambito va, dunque, ricompresa anche la pena accessoria e le misure alternative alla detenzione, ad esclusione, pertanto, della sola pena pecuniaria. Il diritto alla riparazione è, invece, escluso in relazione alla parte di pena detentiva che deve essere computata nella determinazione della pena da espianare per un reato diverso; in quest'ultimo caso il *quantum* per la riparazione andrà commisurato solo sulla parte di pena residua e sulla base delle conseguenze personali e familiari derivanti dall'ingiusta condanna<sup>47</sup>.

Nel secondo caso, in linea con la prospettiva costituzionale di cui all'art. 24, comma 4, Cost., il *quantum* assume una dimensione che supera sia il concetto del risarcimento dei danni per fatto illecito sia il concetto del mero indennizzo per atto illegittimo. Il suo contenuto «non è solo la rifusione dei danni materiali ma anche la corresponsione di utilità che valgono in qualche modo a compensare la vittima della sofferenza morale prodotta dall'errore giudiziario con la fondamentale finalità di consentire, per quanto possibile, un reinserimento normale nella vita sociale in condizioni di tranquillità e di sufficienza per sé e per la sua famiglia in rapporto alle condizioni morali, sociali ed ambientali della stessa»<sup>48</sup>. Non possono, infatti, essere trascurate ai fini del risarcimento le conseguenze personali e familiari subite dal condannato, le quali dovranno essere valutate dal giudice con riferimento alle sofferenze morali causate dall'ingiusta condanna, alla reputazione ed alla vita di relazione (relative alla famiglia e al matrimonio), all'attività lavorativa e, infine, alle eventuali malattie mentali personali o di familiari originate proprio dalla situazione connessa alla condanna ingiusta<sup>49</sup>. Ciò esprime, così, chiaramente la funzione dello Stato che, nel riparare gli errori giudiziari, è chiamato a salvaguardare l'equilibrio dell'intero ordinamento giuridico e a realizzare la *restitutio in integrum* della vittima anche nell'interesse dell'ordinamento,

Il danno suscettibile di riparazione per errore giudiziario, così come indicato all'art. 643 c.p.p., si estende, perciò, al danno in tutte le sue forme tale da ricomprendervi il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale nelle sotto categorie del danno biologico, morale ed esistenziale<sup>50</sup>, il danno diretto e il danno indiretto<sup>51</sup> e, infine, il

---

<sup>46</sup> Cass., sez. I, 17.12.1991, n. 4928, RV 188911.

<sup>47</sup> L. SCOMPARI, *Riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 323.

<sup>48</sup> Così Corte App. Perugia, 21.1.1996.

<sup>49</sup> R. VANNI, *Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario*, Padova, 1992, p. 60.

<sup>50</sup> Su quest'ultimo punto la Corte di cassazione, Cass., sez. IV, 25.11.2003, n. 2050, RV 227672 ha chiarito che «in tema di riparazione dell'errore giudiziario, sono risarcibili anche i danni non patrimoniali, tra cui il danno esistenziale, il cui fondamento è rintracciabile nell'art. 2059 cod. civ., consistente nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo, con una detenzione e una condanna ad una pena da espianare poi rivelatesi ingiuste, da cui conseguono la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita».

<sup>51</sup> R. VANNI, *Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 58.

danno emergente e il lucro cessante<sup>52</sup> qualora dalla sentenza ingiusta derivi la perdita di *chances* nonché un pregiudizio concreto ed attuale per il condannato<sup>53</sup>.

L'eterogeneità del danno e delle forme di riparazione nel procedimento di liquidazione consente, di fatto, al giudice di poter utilizzare, come noto, sia il criterio risarcitorio, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia un criterio equitativo per le voci non esattamente quantificabili<sup>54</sup>, ispirandosi, così, al «proprio subiettivo convincimento e come interprete della coscienza sociale»<sup>55</sup> senza attendere che la «vittima» dell'errore giudiziario fornisca la prova rigorosa dell'entità del danno subito<sup>56</sup>. Il carattere equitativo sotteso alla riparazione dell'errore consente, pertanto, di escludere un onere probatorio in capo all'istante, essendo sufficiente la mera indicazione degli elementi tali da dimostrare le particolari conseguenze familiari e personali venute ad esistenza a causa dell'errore e di cui il giudice debba tener conto ai fini della quantificazione del danno.

#### 4. Il rapporto tra l'azione riparatoria e l'azione risarcitoria.

Un aspetto interessante dal punto di vista dell'aggravio economico per lo Stato in seguito all'accertamento dell'errore giudiziario attiene al rapporto intercorrente tra l'azione riparatoria e l'azione risarcitoria qualora l'ingiusta condanna dell'imputato derivi da falsità in atti o in giudizio, o da un altro fatto previsto dalla legge come reato, di cui sia autore il giudice o un terzo (630, comma 1, lett. d).

In questo caso specifico, regolato dall'art. 647 c.p.p., vige una rigida alternativa tra l'azione risarcitoria e quella riparatoria: la vittima ha la possibilità di scegliere e, dunque, di agire in sede civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per chiedere il risarcimento del danno nei confronti di colui che abbia condizionato la decisione sfavorevole<sup>57</sup>, o di rivolgersi direttamente allo Stato il quale, poi, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti del responsabile entro i limiti del corrisposto<sup>58</sup>. Si delinea, così, secondo parte della dottrina, una responsabilità diretta dello Stato, non più sussidiaria o eventuale<sup>59</sup>.

In quest'ottica, la libera scelta del soggetto interessato su quale delle due strade intraprendere fa sì che l'azione riparatoria e l'azione risarcitoria siano, in ogni caso, considerati strumenti alternativi e non cumulabili proprio in forza del divieto di indebito

<sup>52</sup> L. SCOMPARIN, *Riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 323.

<sup>53</sup> In questo senso Cass., sez. III, 21.6.2011, n. 26739, RV 250663 e Cass., sez. IV, 23.2.2006, n. 24359, RV 234612.

<sup>54</sup> In tal senso cfr. A. MONTALDI, *Art. 643*, cit., p. 391 e R. VANNI, *Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 62.

<sup>55</sup> Così M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 743.

<sup>56</sup> A. GENTILE, *La riparazione dell'errore giudiziario*, in *Errori giudiziari e background processuale*, cit., p. 158.

<sup>57</sup> Cfr. G. DEAN, *La revisione*, Padova, 1999, p. 123.

<sup>58</sup> Sul punto v. D. BELLANTONI, *La revisione dei giudicati penali*, Milano, 2000, p. 96; G. SPANGHER, *Riparazione pecuniaria*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989, p. 1021; R. VANNI, *Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 68.

<sup>59</sup> A. MONTALDI, *Art. 647*, in M. Chiavario (coord. da), in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 400.

arricchimento della vittima dell'errore giudiziario e dell'impossibilità per lo Stato di ripetere dal terzo debitore quanto questi abbia già versato.

In ogni caso, l'azione riparatoria appare «maggiormente vantaggiosa quanto ad onere della prova circa l'entità del danno, quanto a tempi processuali e a spese legali»<sup>60</sup>.

Quanto all'aspetto più favorevole della richiesta di risarcimento, il codice di rito civile prevede, da un lato, che l'attore debba dimostrare il danno patito e, dall'altro lato, che la liquidazione del danno vada considerata secondo la concreta incidenza della condotta delittuosa sulla decisione ingiusta. Nel processo penale, invece, il procedimento di riparazione per errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss., nell'ottica indennitaria<sup>61</sup> più che risarcitoria, non richiede alcuna prova dell'elemento soggettivo da parte della vittima né, tanto meno, la prova rigorosa del danno subito e ciò perché gli interessi coinvolti nel procedimento di riparazione, quali la libertà e la dignità della persona, «non sono lontanamente commensurabili con quelli patrimoniali, propri della responsabilità civile»<sup>62</sup>.

Va precisato che tra le azioni risarcitorie previste dall'ordinamento, la scelta del condannato di optare per quella diretta nei confronti del magistrato deve seguire la disciplina stabilita ai sensi della legge n. 117/1988 per i danni cagionati dallo stesso magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni giudiziarie<sup>63</sup>.

In quest'ultimo caso non sussiste alcun vincolo di sussidiarietà tra l'azione riparatoria e l'azione risarcitoria dal momento che il danneggiato potrà decidere di citare in giudizio sia il magistrato sia lo Stato. Non essendovi, pertanto, identità di *causa petendi* tra le due azioni richiamate risulta del tutto evidente che l'azione risarcitoria nei confronti del giudice può concorrere con la riparazione dell'errore giudiziario.

Infatti, mentre la legge n. 117/1988 relativa alla responsabilità del magistrato presuppone, per la sua fondatezza, la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave del magistrato, la normativa del codice di rito sulla riparazione dell'errore giudiziario a favore delle vittime prescinde, come noto, da tale componente soggettiva privilegiando solo l'accertamento dell'errore giudiziario.

Di qui, ne consegue che lo Stato potrà rivalersi nei confronti del magistrato, illimitatamente in caso di dolo, e nella misura di un terzo dello stipendio annuale in caso di colpa grave<sup>64</sup>.

---

<sup>60</sup> Così L. SCOMPARIN, *Riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 327.

<sup>61</sup> La Dottrina (cfr. a tal proposito M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 740) e la giurisprudenza di legittimità riconoscono una natura indennitaria alla riparazione per errore giudiziario; in particolare, secondo la Corte di cassazione, Cass., sez. IV, 25.11.2003, n. 2050, RV 227672, l'atto lecito che produce un effetto dannoso è stato emesso nell'esercizio di un'attività legittima da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata l'erroneità.

<sup>62</sup> In tal senso M. D'AIUTO, *La riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 739.

<sup>63</sup> Per un più ampio approfondimento in tema cfr. G. DALIA, *La responsabilità dei magistrati*, in *L'errore giudiziario*, cit., p. 811.

<sup>64</sup> L. SCOMPARIN, *Riparazione dell'errore giudiziario*, cit., p. 327.



## 5. Un'armonizzazione di criteri ripristinatori.

Basta poco, dunque, per constatare che il singolo epilogo processuale possa finire per costituire il fulcro su cui si basa la “pena” ingiustamente patita dall'accusato in termini di restrizione della libertà personale e di erronea condanna ad una pena detentiva.

E come individuato all'inizio del presente lavoro, a preoccupare non è solo l'elevato numero di provvedimenti che hanno riconosciuto la sussistenza di una ingiusta detenzione o di condanne basate su errori ma anche il *quantum* dei ristori complessivamente corrisposti dalle singole Corti d'appello negli ultimi anni e che la Corte dei Conti<sup>65</sup>.

E, infatti, i dati statistici di recente raccolti con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario hanno disvelato il retroscena dell'errata amministrazione della giustizia di solito relegati nell'ombra, in quanto oscurati dalla “onda emotiva” inevitabilmente generata dalla consapevolezza di avere condannato un innocente o determinato un'ingiustificata privazione della libertà personale.

Il confronto tra tali provvedimenti, condotto al fine di individuare i criteri di volta in volta adottati in sede di liquidazione della riparazione, ha messo in luce l'assenza di parametri univoci di calcolo, che, in alcuni casi, si sono rivelati divergenti persino tra ordinanze rese dalla medesima Corte d'appello al punto tale che alcune Corti d'appello, pur avendo emesso un numero ridotto di ordinanze, hanno determinato un esborso complessivo a titolo di riparazione superiore a quello generato da altre Corti d'appello con un maggior numero di ordinanze. Ciò in quanto quasi tutti i provvedimenti esaminati dalla Corte dei Conti avevano determinato l'importo, ad esempio dovuto per ciascun giorno di ingiusta detenzione, utilizzando un metodo composito, costituito dalla commistione di calcoli aritmetici e valutazioni equitative. I provvedimenti risarcitori disposti dalle Corti d'appello rappresentano, tra l'altro, solo uno degli effetti del fenomeno dell'errore giudiziario considerato che gli stessi non investono soltanto il singolo individuo ingiustamente condannato ma si ripercuotono anche sull'intera comunità sociale in termini di costi.

Non si può far a meno, pertanto, di auspicare un intervento legislativo in una materia come quella della riparazione al fine di superare la disomogeneità dei criteri utilizzati in tema di equa riparazione, introducendo parametri *ad hoc* cui conformarsi in tutto il territorio nazionale in ragione della totale assenza, sia nel codice di rito sia nella normativa speciale, di specifiche norme di coordinamento tra i due istituti sopra richiamati. Un'armonizzazione dei criteri di indennizzo al fine di assicurare, tendenzialmente, un'equiparazione di “ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione” per un ristoro uniforme, anche in applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che prevede, per

---

<sup>65</sup> Relazione della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari, Deliberazione 16 settembre 2021, n. 15/2021/G.

l'appunto, il diritto ad una riparazione per le persone che hanno subito un arresto o una detenzione ingiusta (art. 5, c. 5 CEDU), convenzione espressamente richiamata dall'art. 6, comma 2° del Trattato sull'Unione europea.

Occorre, allora, abbandonare il mero indice della fonte giurisprudenziale che, di volta in volta, indirizza il giudice a ritenere sussistente o meno, per la liquidazione del danno, sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo – dovuto proprio alla mancanza di coefficienti che consentano di stabilire con certezza il giusto valore delle perdite patrimoniali e non – limitatamente alle voci non esattamente quantificabili<sup>66</sup>.

L'auspicato intervento legislativo sollecitato anche dalla Corte dei Conti<sup>67</sup> è diretto, pertanto, a scongiurare il concreto rischio di un notevole aggravio a carico della finanza pubblica, discendente dal possibile cumulo tra azione riparatoria e risarcitoria ammesso, di fatto, qualora la vittima opti per l'azione diretta nei confronti del magistrato in base alla disciplina stabilita dalla legge n. 117/1988.

Non può, dunque, sottacersi come, proprio la mancata omogeneità di disciplina sottenda il pericolo di inique determinazioni del tutto sproporzionate e fortemente discriminanti, poiché la selezione dei criteri riparatori è totalmente rimessa, in primo luogo alla scelta compiuta dalla vittima e, in secondo luogo, alla discrezionalità del giudice, il quale dovrà, in ogni caso, motivare l'*iter* logico argomentativo<sup>68</sup> seguito al fine di evitare di sconfinare in un arbitrio di tale potere.

---

<sup>66</sup> Tra le voci non esattamente quantificabili per stabilire il valore delle perdite patrimoniali subite dal condannato si deve aver riguardo all'interruzione dell'attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita.

<sup>67</sup> V. Relazione della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari, Deliberazione 16 settembre 2021, n. 15/2021/G.

<sup>68</sup> In tal senso si è espressa la giurisprudenza; si veda Cass., sez. IV, 2.7.2021, n. 27474, RV 281513, Cass., sez. IV, 6.12.2016, n. 6394, RV 281513.